

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ORGANIZZAZIONE DI  
VOLONTARIATO \_\_\_\_\_ PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE TURISTICA,  
TUTELA AMBIENTALE E DI DECORO URBANO – ANNO 2025**

L'anno 2025, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Valmadrera, nella  
residenza municipale

**TRA**

**Comune di Valmadrera** (di seguito denominato “Comune”), Codice Fiscale  
e Partita I.V.A. n. 00609660139, rappresentato dal Responsabile del Settore  
Servizi Sociali, dott. Fumagalli Roberto nato a Lecco il 09/05/1979,  
domiciliato per la responsabilità presso il Municipio – Via Roma 31 –  
abilitato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione del decreto n.  
6/2023 da una parte

**E**

**RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”;
- lo Statuto Comunale;
- gli articoli 1, comma 1-bis e 11 della legge n.241 del 7 agosto 1990 e  
s.m.i.;
- il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

- la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'artt. 117 e 118 della Carta Costituzionale;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il codice civile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2025;
- la determinazione n. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 3 dello Statuto Comunale stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche la finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune di Valmadrera valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**PREMESSO inoltre CHE:**

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento

delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;

✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;

✓ il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs.117/2017);

✓ aver effettuato verso i volontari impiegati nell'attività, la formazione obbligatoria relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre un determinato periodo (concordato tra Associazione e Comune) dalla stipula della convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO**

## SEGUE

### ARTICOLO 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

### ARTICOLO 2 – Oggetto

a) L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

#### **1. Attività di presidio e valorizzazione dell'area denominata "Pratone"**

Le attività di presidio dell'area "Pratone", svolte durante il servizio di "pontilista", (cfr. successivo punto 3) prevedono:

- effettuazione di interventi di piccola manutenzione ordinaria e di conservazione del decoro urbano;
- pulizia dell'area stessa tramite raccolta rifiuti abbandonati a terra;
- svuotamento dei cestini ivi posizionati;
- monitoraggio e segnalazioni di eventuali comportamenti scorretti anche di natura vandalica.

#### **2. Attività di "pontilista" in sinergia con la Direzione Navigazione del Lago di Como**

Lo svolgimento della funzione di "pontilista" prevede la presenza di una persona negli orari di approdo e partenza delle navi nel periodo compreso tra il 31 marzo 2025 (data di entrata in vigore dell'orario

primaverile) fino al termine dell'orario autunnale (indicativamente primi di novembre).

Le azioni da svolgere, come da convenzione sottoscritta tra comune di Valmadrera e navigazione sono:

- maneggio delle cime nelle fasi di arrivo e partenza della nave;
- ausilio al personale di bordo sul posizionamento e ritiro della passerella e nell'esecuzione degli ormeggi di tutte le navi;
- assistenza sbarco e imbarco dei viaggiatori;
- ausilio al personale di bordo per eventuali operazioni di scarico, carico delle merci e bagagli;
- segnalazione degli approdi in caso di scarsa visibilità;
- presenza ad ogni approdo della nave sia esso in orario di linea o in servizio speciale;
- informazioni ai viaggiatori che ne fanno richiesta.

Il "pontilista" ha l'obbligo:

- di indossare l'uniforme che gli verrà fornita dalla Navigazione;
- di mantenere gli spazi dello scalo in modo ordinato e pulito;
- di partecipare agli incontri di formazione e addestramento organizzati dalla Navigazione.

Considerata la peculiarità dell'attività si richiede particolare attenzione all'addestramento specifico dei volontari ed al rispetto delle misure di sicurezza.

b) L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di

volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell'attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuale personale non volontario, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. In caso di presenza di personale non volontario i volontari dovranno essere prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale non volontario. Il rapporto con eventuale personale non volontario è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

### **ARTICOLO 3 – Impegni del Comune**

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.
2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 4 – Impegni dell'Associazione**

1. Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività.



2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione.
3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione.
6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
7. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. In

particolare l'Associazione, con riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

provvederà a: formare ed informare i volontari sui rischi specifici delle attività da svolgere; dotare (se necessario) i volontari di dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e formare gli stessi sul loro utilizzo; trasmettere al Comune la comunicazione dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza e le disposizioni trasmesse ai volontari.

8. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Valmadrera e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Valmadrera, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

9. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla

presente convenzione.

## **ARTICOLO 5 – Rimborso delle spese**

1. Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa riguarderanno:

- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- spese personali per il decoro dei volontari;
- spese relative al personale non volontario;
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- revisione e manutenzione mezzi;
- spese di formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari anche ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- costi generali imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal

coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;

➤ rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

➤ costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);

➤ eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell'attività;

➤ costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.4 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della

convenzione.

2. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.

3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

4. Il Comune provvederà a liquidare il suddetto rimborso entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

#### **ARTICOLO 5 – Importo**

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo massimo a rimborso quantificato in complessivi € 11.000,00.=.

#### **ARTICOLO 6 – Durata**

La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 01 novembre 2025.

#### **ARTICOLO 7 – Risoluzione del rapporto**

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere

la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

#### **ARTICOLO 8 – Controversie e Foro competente**

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di comprensione reciproca e di collaborazione; le parti convengono che per eventuali controversie è competente il Foro di Lecco.

Per quanto non previsto dal presente atto e dalla normativa specifica si

applicano le norme del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9 – Rinvio Dinamico**

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **ARTICOLO 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Associazione si impegna ad attivare apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e a consegnare al Comune una lettera contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento del predetto obbligo comporterà il NON affidamento dei Servizi oggetto della convenzione.

#### **ARTICOLO 12 – Spese di registrazione**

La Convenzione, redatta in duplice copia nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e successive modificazioni ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del codice del terzo settore (d.lgs 117/17).

Eventuali spese e tasse conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il Responsabile dell'Area

Il Presidente Associazione

Servizi Sociali

*Roberto Fumagalli*